

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ai sensi dell'articolo 1 D.L. n. 104 del 14.08.2020
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 5 del mese di settembre dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda CHERRY FOR FUN Srl rappresentata da Concetta Giglio, legale rappresentante
e
Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli
Uiltucs UIL rappresentata da Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione preventiva formulata da Cherry For Fun srl con sede legale in Vignola (MO),
Via della Pace, 64 -P.IVA 03546610365, che applica il CCNL Agenzie di Viaggio (Accordo FIAVET –
Confcommercio)

Premesso che


- 1) In data 20 luglio 2020 le parti hanno sottoscritto un accordo sindacale per l'accesso al FIS Assegno di solidarietà ai sensi dell'art. 31 del Dlgs n. 148/2015 e art. 7, D.M. n. 94343/2016 per il periodo 20 luglio – 30 agosto 2020 (per n. 6 settimane);
- 2) Che in data 14 agosto 2020 è stato emanato il D.L. n. 104 che prevede la possibilità di accedere a un ulteriore periodo di ammortizzatori con causale COVID;
- 3) Le parti convengono sull'esigenza di **prorogare l'accesso** al Fondo di integrazione salariale con la causale "emergenza COVID-19" **annullando e sostituendo l'accordo firmato il 20 luglio 2020 e il 4 settembre 2020;**
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale e, alla luce del permanere di:

un drastico calo del fatturato in misura molto significativa e vicino all'80%

- 5) Le gravi conseguenze economiche negative rendono indispensabile proseguire nel programma di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per il personale occupato, pari a **n. 6 lavoratori**, per i periodi **dal 20 luglio 2020 al 13 settembre 2020 (8 settimane)** e **dal 14 settembre 2020 al 15 novembre 2020 (9 settimane)** nell'unità sede di Via della Pace 64 a Vignola

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale situazione dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere nuovamente al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- c) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: emergenza COVID-19 Nazionale;
- d) L'operativa si sostanzia nella gestione degli annullamenti operati dalla clientela per le partenze già prenotate e a limitate prenotazioni per la sola Italia, essendo sostanzialmente inibito il viaggiare all'estero. L'agenzia è aperta con nastri orari ridotti. E' richiesto pertanto un presidio minimo dell'attività, che comporta una riduzione pressoché totale delle ore lavorabili.



Le riduzioni e le sospensioni prospettate potranno essere oggetto di riduzione e rientro al lavoro, al mutare della situazione di contesto.

- e) l'azienda presenterà nuova domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- f) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con **riduzione oraria e sospensione**, e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, **per ulteriori 8 + 9 settimane consecutive con decorrenza 20 luglio - 13 settembre 2020 e 14 settembre - 15 novembre 2020**
- g) per n. 6 lavoratori e comunque per un numero complessivo di ore massimo di n. 1.610 sul periodo dal 20.07-13.09.20 e di n. 1.810 sul periodo dal 14.09.20-15.11.2020.
- h) Durante il periodo di vigenza dell'assegno ordinario tutti gli importi degli elementi normativi retributivi fissi e variabili e a maturazione progressiva (ferie, permessi, mensilità aggiuntive ecc.) saranno proporzionalmente ridotti, definiti sulla base dell'attività lavorativa effettivamente prestata.
- i) Il trattamento di integrazione salariale, è a carico dell'INPS, nella misura e sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere, anche indiretto, per l'azienda. L'azienda provvederà unicamente ad anticipare ai lavoratori interessati, il trattamento a carico INPS previa autorizzazione da parte dell'Istituto.
- j) Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente gli accordi già sottoscritti il 20 luglio 2020 e 4 settembre 2020.

si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

CHERRY FOR FUN srl

Il legale rappresentante

OO.SS.